

Pubblicazioni dei dipartimenti e d'altre amministrazioni della Confederazione

Misure intese a prevenire l'indebitamento eccessivo dei beni immobili agricoli

*Riconoscimento di istituti di credito e di soccorso con carattere
di utilità pubblica*

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia, fondandosi sull'articolo 27 dell'ordinanza del 16 novembre 1945 intesa a prevenire l'indebitamento eccessivo di beni immobili agricoli (RS 211.412.121), ha riconosciuto quale istituto di credito e di soccorso, giusta l'articolo 86 capoverso 1 lettera b della legge federale del 12 dicembre 1940 sullo sdebitamento di poteri agricoli (RS 211.412.12), il seguente:

Genossenschaft zur Erhaltung bäuerlicher Heimwesen in der Region pro Zürcher Berggebiet, con sede presso la «Vereinigung pro Zürcher Berggebiet» (p. a. KEZO, Hinwil)

Il riconoscimento è vincolato ad oneri.

L'istituto summenzionato sarà iscritto nel registro delle istituzioni di credito e di soccorso riconosciute.

20 agosto 1981

Dipartimento federale di giustizia e polizia

Ammissione alla verifica di strumenti per pesare

del 15 agosto 1981

In virtù degli articoli 9 e 17 della legge federale del 9 giugno 1977 sulla metrologia e conformemente all'articolo 4 dell'ordinanza del 25 giugno 1980 sulla qualificazione degli strumenti di misurazione e all'articolo 2 del decreto del Consiglio federale del 23 dicembre 1925 concernente l'ammissione delle bilance a inclinazione alla verifica e alla bollatura ufficiali, abbiamo ammesso alla verifica i seguenti sistemi di strumenti per pesare, attribuendo a essi i numeri di sistema indicati:

Fabbricante: Toledo Scales Co, Toledo/Ohio (USA)



Strumento per pesare elettromeccanico,
tipo 280/2087/2187.

Classe di precisione III

Fabbricante: Bizerba-Werke Wilhelm Kraut KG, Balingen/Württ. (D)



Strumento per pesare imballaggi di condizionamento,
modello PH e PV.

Classe di precisione III

Fabbricante: Toledo Scales Co, Toledo/Ohio (USA)
Ammann & Co, Ermatingen (CH)



Strumento per pesare elettromeccanico,
tipo 8135, 8135 SL, e 8135 TSM 3000.

Classe di precisione III

Fabbricante: Bizerba-Werke Wilhelm Kraut KG, Balingen/Württ. (D)



Strumenti per pesare con cifre luminose e calcolatrice
elettronica dei prezzi, serie di tipi CD 8000.

Classe di precisione III

Fabbricante: Busch-Werke AG, Chur (CH)
Industrie Automation, Heidelberg (D)
Hottinger Baldwin, Darmstadt (D)



Strumento per pesare elettromeccanico, tipo Datapond 85.

Classe di precisione (III)

Fabbricante: Mettler Instrumente AG, Greifensee (CH)



Strumento per pesare a equilibrio elettromagnetico
con dispositivo semiautomatico di tara, tipo AK 160.

Classe di precisione (I)

15 agosto 1981

Ufficio federale di metrologia:
Il direttore, Perlstain

Ammissione alla verifica di apparecchi di misurazione per liquidi

del 21 agosto 1981

In virtù degli articoli 9 e 17 della legge federale del 9 giugno 1977 sulla metrologia e conformemente all'articolo 4 dell'ordinanza del 25 giugno 1980 sulla qualificazione degli strumenti di misurazione e all'articolo 2 del decreto del Consiglio federale del 29 dicembre 1947 sugli apparecchi di misurazione per liquidi in uso nel commercio, abbiamo ammesso alla verifica i seguenti sistemi di apparecchi di misurazione per liquidi, attribuendo a essi i numeri di sistema indicati:

Fabbricante: *Satam Industries, La Courneuve (F)*



Pompa misuratrice idraulica a pistone, tipo RM 125, con automatico a moneta per distribuire delle miscele benzina-olio da 1%, 2%, 3%.

Fabbricante: *Nuovo Pignone S.p.A., Firenze (I)*



Distributore a flusso continuo, mod. MK 90 R, fino 45 l/min o 90 l/min.

21 agosto 1981

Ufficio federale di metrologia:
Il direttore, Perlstain

Ammissione alla verifica- zione di apparecchi supplementari per misurare liquidi

del 21 agosto 1981

In virtù degli articoli 9 e 17 della legge federale del 9 giugno 1977 sulla metrologia e conformemente all'articolo 4 dell'ordinanza del 25 giugno 1980 sulla qualificazione degli strumenti di misurazione e all'articolo 2 del decreto del Consiglio federale del 29 dicembre 1947 sugli apparecchi di misurazione per liquidi in uso nel commercio, abbiamo ammesso alla verifica-
zione i seguenti sistemi di apparecchi supplementari per misurare liquidi, attribuendo a essi i numeri di sistema indicati:

Fabbricante: *Gilbaco Inc. Greensboro/N. Carol. (USA)*



Calcolatore elettronico del prezzo con indicatore a 7 segmenti, per volumi, prezzo di vendita e prezzo al litro.

Fabbricante: *Scheidt & Bachmann GmbH, Mönchengladbach (D)*



Apparecchio elettronico di teleindicazione per distributori di carburanti servisol, tipo MSB 8.

21 agosto 1981

Ufficio federale di metrologia:
Il direttore, Perlstain

A

**Regolamento
concernente il tirocinio e l'esame finale di tirocinio
nella professione di disegnatore di impianti
di refrigerazione**

del 27 aprile 1981

B

**Programma d'insegnamento professionale
per i disegnatori di impianti di refrigerazione**

del 27 aprile 1981

Entrata in vigore

1^o agosto 1982

I regolamenti di tirocinio, coi relativi programmi, non vengono più pubblicati nel Foglio federale. Gli estratti possono però venir chiesti alla Centrale federale degli stampati e del materiale, 3000 Berna.

22 settembre 1981

Cancelleria federale

Decisione concernente la nuova designazione delle aree d'atterraggio in montagna nell'Alta Engadina e in Val Bregaglia

del 31 agosto 1981

Con decisione del 13 luglio 1979, il Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie aveva designato con coordinate diverse aree d'atterraggio in montagna per elicotteri (FF 1979 II 527). Contro le coordinate previste per le aree d'atterraggio in montagna di Alp Secha, Fuorcla Schlattain, Las Trais Fluors, Piz Rosatsch, Piz Surlej e Vadret Pers la Heliswiss, Schweizerische Helikopter AG, aveva interposto ricorso presso il Consiglio federale. Visto che proprio in quel periodo le autorità competenti grigionesi stavano rivedendo la concezione globale dell'aviazione di montagna nell'Alta Engadina, la procedura di ricorso venne sospesa.

Con istanza del 7 luglio 1980, il Governo del Cantone dei Grigioni, basandosi sui lavori preliminari del Gruppo di pianificazione regionale dell'Alta Engadina, chiedeva al Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie quanto segue:

- abolizione delle attuali aree d'atterraggio in montagna di Alp Secha, Fuorcla Schlattain, Fuorcla Surlej, Las Trais Fluors, Piz Rosatsch, Piz Surlej, Vadret del Forno;
- designazione delle seguenti nuove aree d'atterraggio in montagna: Albigna-becken, Passo dal Casnile, Passo dal Cantun, Fuorcla Chamuotsch, Fuorcla Grischa, Piz Prùna, Chaness.

La richiesta per l'abolizione di dette aree adduce motivi di danneggiamento alla foresta, alle zone della fauna selvatica (Alp Secha, Piz Rosatsch, Piz Surlej), danneggiamento alle regioni sciistiche fortemente battute o ai centri di ristoro (Trais Fluors, Fuorcla Surlej) e danneggiamento di una classica regione alpina di turismo invernale (Vadret del Forno).

La richiesta per la nuova designazione è stata presentata come segue:

«L'Alta Engadina non può evitare di avere a disposizione un minimo indispensabile di aree d'atterraggio in montagna per elicotteri affinché almeno un elicottero possa essere costantemente stazionato nell'Alta Engadina per i voli di salvataggio durante l'inverno. Per raggiungere tale scopo dipenderà dalla sufficiente economicità dell'elicottero nei voli turistici».

Secondo le indicazioni della postulante, alla base della nuova designazione richiesta esisterebbero le seguenti linee direttrici: nessuna area d'atterraggio in montagna in classiche regioni alpine di turismo invernale, nelle foreste o zone di fauna selvatica, in regioni sciistiche fortemente battute o in centri di ristoro. Per il momento le seguenti eccezioni a queste linee direttrici sono

ancora considerate come giustificate: la nuova area di Fuorcla Grischa e l'attuale area di Vadret del Corvatsch.

Fondata sull'articolo 51 capoverso 1 dell'ordinanza sulla navigazione aerea (RS 748.01) e sulla prassi complementare dell'Ufficio federale dell'aviazione civile, la proposta del Governo del Cantone dei Grigioni venne sottoposta alla procedura di consultazione presso gli organi seguenti: Dipartimento federale dell'interno (Ufficio federale delle foreste e Ufficio federale per la protezione dell'ambiente), Dipartimento militare federale (Direzione dell'amministrazione militare federale), Ufficio federale della pianificazione del territorio, Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio, Club alpino svizzero, Aerosuisse (federazione mantello dell'aeronautica svizzera), Aero Club Svizzero, Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio, Società svizzera per la protezione dell'ambiente.

Ad eccezione dell'Ufficio federale della pianificazione del territorio, dell'Aerosuisse e dell'Aero Club Svizzero, gli altri organi interpellati nella procedura di consultazione si sono pronunciati con riserva. L'Ufficio federale dell'aviazione civile organizzò in seguito il 28 gennaio 1981 a Coira un incontro con il Governo del Cantone dei Grigioni, il Gruppo di pianificazione regionale dell'Alta Engadina, nonché con tutti gli organi interpellati nella procedura di consultazione. Le perplessità affiorate nel quadro della procedura di consultazione furono ribadite, mentre il rappresentante del Governo non si scostò dal preavviso di quest'ultimo. Ciononostante, nell'ottica di una soluzione di compromesso, scaturì quanto segue: nuova designazione delle aree d'atterraggio in montagna conformemente all'istanza del Governo, però con verifica dopo tre anni mediante un incontro organizzato dall'Ufficio federale dell'aviazione civile con la stessa cerchia di partecipanti. In seguito il Governo del Cantone dei Grigioni si dichiarò pronto, a titolo di favore verso le cerchie della protezione dell'ambiente, ad accettare per l'area d'atterraggio in montagna di Vadret Pers, finora utilizzata illimitatamente, soltanto i voli con aeroplani. Con questo stato delle cose è giustificabile essere d'accordo, nell'ottica di un periodo di prova, con la proposta modificata del Governo del Cantone dei Grigioni. L'Ufficio federale dell'aviazione civile terrà conto di determinati desideri riguardo agli spazi da evitare per l'utilizzazione delle diverse aree e incaricherà il Servizio d'informazione aeronautica della pertinente pubblicazione.

Di conseguenza, d'intesa con il Dipartimento federale dell'interno e il Dipartimento militare federale, tenuto conto in parte della decisione del 13 luglio 1979 e giusta l'articolo 51 capoverso 1 ONA (RS 748.01) viene deciso:

1. Le aree d'atterraggio in montagna Alp Secha, Fuorcla Schlattain, Fuorcla Surlej, Las Trais Fluors, Piz Rosatsch, Piz Surlej e Vadret del Forno sono abolite.
2. L'attuale area d'atterraggio in montagna «Piz Corvatsch, depressione nord-est della stazione» viene designata con le stesse coordinate

(783' 375/143' 575) ora con «Vadret del Corvatsch, depressione del ghiacciaio».

3. L'attuale area d'atterraggio in montagna di Vadret Pers può essere utilizzata in avvenire unicamente dagli aeroplani.
4. Le seguenti aree d'atterraggio in montagna sono designate di nuovo:

Albignabecken	770 350/132 300	Riva a est dell'Albignasee
Passo dal Casnile	772 700/133 800	Sella
Passo dal Cantun	772 300/130 700	Depressione del ghiacciaio ad ovest del Passo
Fuorcla Chamoutsch	..	777 600/152 600	Sella
Fuorcla Grischa	780 250/154 250	Gobba
Piz Prüna	795 700/151 150	Gobba
Chaness	796 850/154 950	Terrazzo
5. L'utilizzazione delle aree citate ai punti 2-4 è vietata dal 1° maggio al 31 ottobre per il trasporto di persone a scopi turistici. Nello stesso periodo è vietata anche l'utilizzazione delle aree di Albignabecken, Passo dal Casnile e Passo dal Cantun per scopi d'istruzione e allenamento.
6. L'Ufficio federale dell'aviazione civile è incaricato, tre anni dopo l'entrata in vigore della nuova disposizione di cui al punto 4, di invitare ad un dibattito per analizzare la situazione, tutti gli organi rappresentati durante la seduta del 28 gennaio 1981.

Contro questa decisione è ammesso il ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla notifica, al Consiglio federale, 3003 Berna. L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni e le relative motivazioni; deve essere presentato in due esemplari e gli sarà allegata la decisione.

31 agosto 1981

Dipartimento federale dei trasporti,
delle comunicazioni e delle energie:
Schlumpf

L'Amministrazione federale delle contribuzioni pubblica

Sgravi d'imposte in base alle convenzioni di doppia imposizione

per dividendi, interessi, diritti di licenza nonché pensioni e rendite private

La nuova edizione — in fogli sciolti — del novembre 1979 contiene:

- una parte generale con un elenco delle convenzioni di doppia imposizione e delle disposizioni esecutive, un compendio delle limitazioni convenzionali delle imposte estere, alcune precisazioni circa gli sgravi delle imposte svizzere (in particolare il computo globale d'imposta in Svizzera) e una descrizione delle condizioni che danno diritto ai vantaggi delle convenzioni di doppia imposizione;
- una parte principale comprendente una raccolta dei promemoria e dei moduli per i diversi Paesi, con compendio degli sgravi d'imposta come pure la traduzione dei documenti in lingue straniere;
- in allegato, informazioni sugli sgravi che i residenti dell'altro Stato contraente possono richiedere per le imposte svizzere su i dividendi e gli interessi.

Prezzo della raccolta: franchi 25.—

Le ordinazioni devono essere indirizzate all'Amministrazione federale delle contribuzioni, divisione DBA, 3003 Berna, con la preghiera di indicare

.. Ex. Steuerentlastungen se lo si desidera nella versione tedesca,

.. Ex. Dégrèvements per il francese.

Legge sul lavoro

corredata delle ordinanze 1 e 2

Edizione 1978

La legge sul lavoro (LL) contiene prescrizioni di diritto pubblico relative alla protezione dei lavoratori, segnatamente su l'igiene e la prevenzione degli infortuni, la durata del lavoro e del riposo, la protezione dei giovani e delle donne ed il regolamento aziendale. La legge viene pubblicata dall'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro sotto forma di fascicolo separato unitamente all'ordinanza generale (OLL 1) ed alle disposizioni speciali relative alla durata del lavoro e del riposo per determinati gruppi di aziende o di lavoratori (OLL 2). In questa edizione si fa particolare riferimento ai rapporti esistenti fra le singole prescrizioni legali.

I testi di legge vengono inoltre integrati da nove allegati. Questi informano circa l'organizzazione delle autorità federali e cantonali, i giorni festivi cantonali, la durata delle vacanze nei cantoni, le prescrizioni speciali per le aziende industriali e in merito alle prescrizioni in materia di conciliazione; essi contengono inoltre grafici cromatici d'orari e di piani dei turni per il lavoro continuo, un sunto delle prescrizioni relative all'occupazione dei giovani sotto i 15 anni nonché un modello di regolamento aziendale.

162 pagine, prezzo fr. 11,50.

Diffusione: Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale,
3000 Berna.

[6]

Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione

Rivista

per la pubblicazione di decisioni passate in giudicato e altre comunicazioni di rilievo e interesse generale, come circolari, istruzioni speciali, direttive, memorie collettive e note, prese di posizione esplicative e pareri, emananti dal Consiglio federale, dai Dipartimenti federali o dalle Divisioni dell'Amministrazione federale.

Elaborata e pubblicata dal Dipartimento federale di giustizia e polizia per incarico del Consiglio federale.

In vendita presso l'Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale,
3000 Berna; prezzo d'abbonamento (4 fascicoli): fr. 40.—.

[4]

Pubblicazioni dei dipartimenti e d'altre amministrazioni della Confederazione

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1981
Année	
Anno	
Band	3
Volume	
Volume	
Heft	37
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	22.09.1981
Date	
Data	
Seite	114-124
Page	
Pagina	
Ref. No	10 113 590

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.